



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N 2249/DecA/_92 DEL 14 settembre 2009

Oggetto: Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412/1995 – disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*) – termini e modalità per la commercializzazione.

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per relativa esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in particolare l’art. 6, “Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche” della stessa;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

(Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto";

VISTI

in particolare, l'articolo 5 che disciplina il periodo di divieto di pesca dell'aragosta e dell'astice e l'articolo 7 che stabilisce i termini entro i quali, scaduto il termine di pesca, è possibile la detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli stessi crostacei di cui sopra;

RITENUTO

necessario stabilire una nuova disciplina dei termini di cui all'articolo 7 del DADA n. 142/1995 che tenga conto delle necessità di commercializzazione degli operatori del settore pur nella garanzia di una adeguata conservazione del pescato

DECRETA

ART. 1

Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 è introdotto il seguente terzo comma:

«Il trasporto, la detenzione, la commercializzazione dell'aragosta (*Palinurus elephas*) pescata nel mare territoriale della Sardegna è consentito sino al 21 settembre. Ai fini della conservazione del prodotto, l'operatore economico provvede al mantenimento in vasca delle aragoste (*Palinurus elephas*), pescate nel mare territoriale della Sardegna entro il termine previsto dall'articolo 5. Sono utilizzabili solo vasche di mantenimento appositamente censite dall'Autorità Sanitaria. Entro il giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la cattura degli esemplari di cui all'articolo 5, l'operatore provvede alla marcatura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

degli esemplari presenti in vasca mediante l'applicazione di apposite etichette riportanti un numero progressivo univoco e la data di marcatura. L'operatore compila inoltre una scheda che riporta il numero progressivo e la data della marcatura e gli altri elementi identificativi dell'esemplare (peso, lunghezza totale, lunghezza carapace). La scheda è inviata via fax o posta elettronica certificata al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la cattura degli esemplari di cui all'articolo 5. La scheda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Servizio pesca adotta le norme tecniche necessarie a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di cui sopra attraverso proprio atto. Gli organi di controllo effettuano apposite verifiche delle dichiarazioni contenute nelle schede compilate. Nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 21 settembre è vietato il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di aragoste (*Palinurus elephas*) pescate nel mare territoriale della Sardegna prive di marcatura. In caso di violazione delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 963/1965.

ART. 2 Per il corrente anno (2009) il trasporto, la detenzione, la commercializzazione dell'aragosta (*Palinurus elephas*) pescata nel mare territoriale della Sardegna è consentito sino al 21 settembre 2009. Per il corrente anno (2009) non si applicano le disposizioni relative alla marcatura e alla compilazione delle schede.

ART. 3 Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 14 settembre 2009

L'Assessore

Andrea Prato